

(N. 1821)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1957

Utilizzazione dei materiali dei servizi automobilistico e del naviglio del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 20 giugno 1956, n. 614, concernente « utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automobilistico del Corpo di guardia di finanza » sono state richiamate in vigore per altri due anni, le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti la utilizzazione dei materiali suddetti appartenenti alla stessa Amministrazione militare ed al Corpo della guardia di finanza.

La legge 12 ottobre 1947, n. 1487, con l'articolo 1 aveva autorizzato, infatti, fino al 31 dicembre 1947, le Amministrazioni militari a permutare o vendere quei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici che

non venivano conservati con gli articoli 2 e 3 ed aveva stabilito le modalità della permuta e della vendita.

Con la successiva legge del 6 novembre 1948, n. 1473, dette vendite o permuta furono prorogate fino al 30 giugno 1949, ed i materiali di vendita furono estesi anche per il Genio militare e per i servizi di Commissariato. Il 13 ottobre 1950 venne promulgata la nuova legge, n. 926, ed i termini di scadenza portati a sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*: in questa nuova legge furono pure inclusi i materiali dei servizi sanitari.

Con la legge 27 dicembre 1953, n. 962, tra i materiali da alienare fu compreso anche il naviglio ed il materiale automobilistico dell'Amministrazione della Guardia di finanza con la norma contenuta nell'articolo 3 così concepita:

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese anche ai materiali dei servizi

del naviglio ed automobilistico dell'Amministrazione della Guardia di finanza ».

Le disposizioni della primitiva legge, concernenti questa materia, venivano richiamate, inoltre, in vigore per il periodo di un anno.

La legge 20 giugno 1956, n. 614, ha ora richiamato in vigore per altri due anni, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi.

Le leggi sopracitate sono state mosse da necessità pratiche ed economiche, nell'interesse delle rispettive Amministrazioni e dell'Esercito: da necessità conseguenziali al continuo graduale ammodernamento dei materiali in dotazione; dalla necessità, cioè, di provvedere a tale ammodernamento senza oneri per il proprio bilancio, liberando i depositi ed i magazzini da inutile materiale (ormai superato dall'evolversi della tecnica e non più convenientemente utilizzato, perchè non più corrispondente alle moderne esigenze, peraltro, non ancora inefficiente sì da non ricorrere il caso della ordinaria alienazione con la normale usura) per mezzo della vendita (con il reintegro del ricavato al bilancio delle Amministrazioni interessate) o della permuta del materiale stesso.

Le stesse necessità che sono state riconosciute dal legislatore — tra le altre Forze armate — anche a talune Forze armate di polizia, quali l'Arma dei carabinieri (legge numero 1487) ed il Corpo della Guardia di finanza (legge n. 962) spingono l'Amministrazione della pubblica sicurezza — il cui Corpo delle guardie fa pure parte delle Forze armate — ad adottare analogo provvedimento, atto a consentire all'Amministrazione stessa di permutare o vendere quei materiali automobilistici e di naviglio che non conviene conservare per gli stessi motivi sopra precisati, e che, d'altra parte, messi a disposizione per usi civili — quali materiali, per tali usi, pienamente utilizzabili — danno anche benefici riflessi sull'economia del Paese.

Tali necessità sono state anche riconosciute per l'Amministrazione della pubblica sicurezza dall'onorevole Consiglio di Stato allorchè fu interessato — a norma dell'articolo 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato — da questo Ministero nel luglio 1949, nell'aprile 1951 e, da ultimo, nel

dicembre 1954 ad autorizzare la stessa Amministrazione della pubblica sicurezza ad avvalersi delle prefate leggi per la vendita e permuta di vario materiale automobilistico. Da ultimo, la 1^a Sezione dell'Alto Consesso con parere emesso il 21 detto dicembre (parere n. 2164) ritenne applicabile la stessa legge n. 962.

Con il provvedimento in argomento l'Amministrazione della pubblica sicurezza vuole, altresì, avviare alla lenta procedura finora usata (e più volte ricorrente) con una disposizione normativa che — allineandosi alla stessa contemplata per gli altri Corpi di polizia — consente, per un periodo di due anni, l'applicazione della procedura anche in vigore per il Corpo della guardia di finanza.

Nè sembra che possa dar luogo a perplessità, per l'adozione dell'invocato provvedimento, la considerazione che potrebbe essere fatta della mancanza cioè della qualifica di « Amministrazione militare » all'Amministrazione dell'interno (qualifica che, invece, a questa non è riconosciuta anche se da essa dipende e sia amministrato il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che pur tuttavia, fa parte delle Forze armate) e che è, invece, richiesta — per potersi far luogo alla permuta o alla vendita del materiale — dall'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 1947, numero 1487, che, infatti, precisa:

« Le Amministrazioni militari sono autorizzate... ».

Tale perplessità, però, non sembra possa sorgere, in quanto il legislatore già con la su riportata norma di cui all'articolo 3 della legge 962 ha esteso le disposizioni citate — che ora, con il provvedimento che si propone, si vorrebbero estendere anche alla Amministrazione della pubblica sicurezza — all'Amministrazione della guardia di finanza che, per tal modo, è stata autorizzata alla vendita ed alla permuta del materiale pur come Amministrazione non militare (altrimenti, infatti, l'estensione non avrebbe avuto senso).

Si aggiunge che ogni perplessità per l'adozione del provvedimento in argomento sembra potersi rimuovere, ove si consideri, poi, l'identità del fine di pubblico interesse che ricorre tra il provvedimento che si propone e quello emanato in favore dell'altro Corpo di polizia (Corpo della guardia di finanza) e, cioè,

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il fine della utilizzazione in entrambi i casi, del materiale automobilistico e di naviglio appartenenti agli stessi due Corpi di polizia (Guardia di finanza e Corpo delle guardie di pubblica sicurezza).

I singoli negozi di permuta dovrebbero essere espletati con le modalità previste dall'articolo 89 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale del-

lo Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in conformità alla stessa norma dettata dall'articolo 2 della ripetuta legge 23 dicembre 1953, n. 962, richiamata dalla legge 614.

Agli indicati fini è stato predisposto l'allegato disegno di legge che consta di un articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti « autorizzazione a permutare e vendere materiali di artiglieria, automobilistici del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della guardia di finanza », richiamata in vigore con legge 20 giugno 1956, n. 614, sono estese — per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge — anche ai materiali dei servizi automotociclistico e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.